

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare » (184), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 398, 399
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	398
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	398
SANTALCO (DC) . . . . .	398
VITALE Giuseppe (PCI) . . . . .	399

« Cessione gratuita al comune di Vibo Valentia del Castello Normanno-Svevo, ivi esistente, allo stato dismesso dall'Autorità militare » (242), d'iniziativa del senatore Murmura

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	399, 402
BEVILACQUA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	400
BONAZZI (PCI) . . . . .	399, 401

DE SABBATA (PCI) . . . . .	Pag. 400
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	399, 401, 402
RICCI (DC) . . . . .	401, 402
SANTALCO (DC) . . . . .	401

« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, numero 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (731)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	412, 413
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	413
GRANZOTTO (PCI) . . . . .	413
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	412

« Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale » (901), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . . . .	402
DE SABBATA (PCI) . . . . .	402
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	402

« Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma » (1018), d'iniziativa dei senatori Stammati ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 403, 407, 408
BEORCHIA (DC) . . . . .	406
BONAZZI (PCI) . . . . .	406
DE SABBATA (PCI) . . . . .	403, 405, 408
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	407
RASTRELLI (MSI-DN) . . . . .	406
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	406
SANTALCO (DC) . . . . .	405, 406
TRIGLIA (DC) . . . . .	405

« Autorizzazione di vendita al Comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo" » (1089), d'iniziativa dei senatori Angelin ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	408, 409, 411 e passim
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	409, 411, 412
MORO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	408, 409, 411 e passim
RICCI (DC) . . . . .	409
SEGA (PCI) . . . . .	408, 411

« Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (1195), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	414, 415
GRANZOTTO (PCI) . . . . .	414
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	414

*I lavori hanno inizio alle ore 10,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare » (184), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere al comu-

ne di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare », d'iniziativa dei senatori Romei ed altri.

Come la Commissione ricorda, l'esame del provvedimento è stato iniziato e sospeso, dopo la relazione del senatore Ricci, nella seduta del 20 maggio scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, pur prendendo atto del fatto che il testo sottoposto ora all'esame della Commissione è notevolmente migliorato rispetto a quello predisposto nella scorsa legislatura, avendo recepito talune osservazioni emerse nel corso della discussione svoltasi a suo tempo, ritiene necessario richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di una proposta a carattere settoriale, riguardante materia che dovrebbe essere invece disciplinata nell'ambito della revisione organica della legge Bucalossi. Ricordo che proprio al fine di procedere a tale revisione è stata istituita un'apposita commissione, con l'incarico di predisporre uno schema tendente a definire l'intera problematica esistente in tema di edilizia abusiva realizzata su terreno demaniale prima dell'entrata in vigore della legge citata. In attesa, pertanto, che i lavori di detta commissione abbiano termine, il Governo chiede che il provvedimento ora in discussione sia accantonato.

RICCI, relatore alla Commissione. Il Governo deve chiarire se richiede il passaggio del provvedimento alla sede referente, ovvero un semplice rinvio dell'esame.

MORO, sottosegretario di Stato per le finanze. Ho già precisato che il Governo chiede un semplice accantonamento in attesa dei risultati dei lavori della commissione di studio sulla riforma della legge Bucalossi.

SANTALCO. Il problema relativo al comune di Praia a Mare interessa molte altre situazioni analoghe. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo predisponesse un disegno di legge organico per l'intero territorio nazionale. Il problema non è quello della re-

visione della legge Bucalossi, ma è quello di conoscere le intenzioni del Governo ai fini della soluzione di tali situazioni. Non dimentichiamo che la Direzione generale del demanio non è in grado di mantenere adeguatamente l'ingente patrimonio edilizio per cui è competente.

VITALE GIUSEPPE. Concordo con il senatore Santalco. La situazione dell'abusivismo edilizio è estremamente grave e diffusa: ricordo che, oltre ai problemi delle coste, vi sono anche quelli del resto del territorio. Si pensi allo scempio che si sta verificando sull'Etna. Si tratta di vedere se, da parte del Governo, vi è la volontà politica di definire un preciso orientamento, anche per fornire ai cittadini punti di riferimento certi. Per il momento, infatti, l'abusivismo edilizio prosegue nella speranza, o per meglio dire nella quasi certezza, che poi « qualcuno » provvederà a sanare le situazioni. Ne consegue un ulteriore massacro del territorio, al quale occorre far fronte.

PRESIDENTE. Concordo con le osservazioni dei senatori Santalco e Vitale circa l'opportunità che il Governo predisponga un disegno di legge organico mirante a disciplinare la proprietà degli edifici collocati sui beni demaniali, risolvendo anche i problemi di coloro che saranno costretti ad abbandonare tali edifici.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**« Cessione gratuita al comune di Vibo Valentia del Castello Normanno-Svevo, ivi esistente, allo stato dismesso dall'Autorità militare » (242), d'iniziativa del senatore Murmura**  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita al comune di Vibo Valentia del Castello Normanno-Svevo, ivi esistente, allo stato dismesso dell'Autorità militare », d'iniziativa del senatore Murmura.

Come la Commissione ricorda, anche l'esame di questo disegno di legge è stato rinviato dopo la relazione del senatore Bevilacqua nella seduta del 20 maggio scorso. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ritiene il provvedimento in oggetto non rispondente alla normativa vigente in materia di beni di interesse storico e artistico. La questione, tra l'altro, riguarda l'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, e in tal senso è stato interessato il Ministero competente, il quale dovrà esaminare l'opportunità di emanare l'apposita declaratoria di demanialità. Al fine di consentire al comune di Vibo Valentia di destinare il Castello Normanno-Svevo a museo, l'Intendenza di finanza competente — quella di Catanzaro — è stata autorizzata a stipulare un contratto di concessione in uso della durata di dodici anni, rinnovabile, dietro il corrispettivo di un modesto canone.

Chiedo pertanto che anche questo provvedimento venga rinviato.

BONAZZI. Nella relazione premessa al disegno di legge si ricorda la storia del Castello, che l'altronde da lungo tempo è stato dismesso dall'autorità militare ed è inutilizzato, e si precisa che, per iniziativa di un'associazione culturale vibonese, l'amministrazione comunale di Vibo ha da tempo ottenuto la concessione gratuita dell'immobile per farne sede di musei e di mostre d'arte. Ciò premesso, la relazione osserva: « Occorrono, però, altri fondi (almeno 500 milioni) per completare il riattamento dell'edificio e dell'area circostante, ed è, inoltre, indispensabile curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, e sorvegliare quanto sarà nel Castello esposto e conservato: e questo esige un proprietario, geloso custode dell'immobile, pronto a prevenire eventuali carenze senza dilatori rinvii e burocratici ritardi ».

Io aggiungerei che se il comune di Vibo Valentia è intenzionato ad effettuare a sua carico delle opere di restauro, non può però ottenere dei finanziamenti — almeno quelli agevolati che gli potrebbero essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti — se il Castel-

lo non è di sua proprietà. La Cassa, tra l'altro, considera con una certa priorità, quando la destinazione sia pubblica, gli interventi destinati al ripristino e al recupero di vecchi immobili che abbiano un valore storico ed artistico, come mi pare sia il caso del Castello Normanno-Svevo. Ed allora mi pare che la condizione per il salvataggio del Castello — non solo dal punto di vista dei valori architettonici, ma anche del recupero dell'uso, coerentemente e compatibilmente con la natura e la storia del Castello stesso — sia quella del trasferimento di proprietà. E francamente non capisco quali ragioni di principio si oppongano, poichè non è un trasferimento ad un ente diverso dallo Stato: infatti, onorevole Sottosegretario, i comuni sono Stato. E non è neppure un trasferimento di un valore economicamente rilevante da un settore dello Stato ad un altro. Infatti non è il trasferimento reale di un valore economico, ma è il trasferimento di un onere, di un carico. La proprietà di un immobile come questo non dà vantaggi economici; dà vantaggi di altissimo rilievo, ma non di carattere economico; economicamente, anzi, costituisce un onere.

Io sono convinto che l'immenso patrimonio storico-culturale che il nostro Paese vanta, e che forse non ha eguali nel mondo, possa essere salvato, soprattutto quanto alla miriade di monumenti importanti ma non di primissimo rilievo, come in questo caso, soltanto con il concorso del comune. L'esperienza lo insegna. Pertanto non condivido, almeno stando alle motivazioni che ho sentito, una opposizione in questo senso; sarei piuttosto propenso, proprio per avviare un indirizzo che a me sembra positivo, anche per i casi che probabilmente si riproporranno, ad un trasferimento gratuito ai comuni di questo tipo di monumenti, il che soddisferebbe sia l'esigenza di un salvataggio reale di questi beni, molti dei quali si stanno disgregando per abbandono (e potrei fare decine di esempi), sia quella di un loro opportuno utilizzo.

**D E S A B B A T A .** Per riprendere le argomentazioni poste dal collega Bonazzi, vorrei dire che non si deve dimenticare che

siamo in materia di beni demaniali, e non di beni patrimoniali, e che con il disegno di legge non si propone la sdemanializzazione, ma il trasferimento al comune. Il bene rimane demaniale. Si trasferisce al comune un onere, il cui assorbimento va a vantaggio dell'intero Paese, poichè è uno scopo nazionale il curare i beni culturali. Il che non contrasta con il fatto che ciò possa andare a vantaggio della comunità locale, nel senso di un maggiore afflusso turistico o di un uso locale del bene demaniale. Allora, chiedere un compenso, cioè dire che non vi è interesse alla cessione gratuita, non si capisce a quale logica risponda. Se si avverte che nella comunità locale vi è la disponibilità a fare ciò che il soggetto giuridico Stato non è in grado di fare, o ha difficoltà a fare, è veramente una scelta legislativa di saggezza affidare la gestione dei beni demaniali all'ente che meglio può realizzare gli scopi di carattere nazionale, di carattere statale, nel senso più generale del termine. Si tratta semplicemente di stabilire che un bene, essendo demaniale, appartiene al demanio di questo o di quell'ente. Che c'entra il compenso? Io ritengo che si debba andare avanti nel progetto.

**B E V I L A C Q U A ,** *relatore alla Commissione.* Non ho altro da aggiungere a quanto è stato osservato dai colleghi. Invito perciò il Governo ad una riconsiderazione dei fatti. Emergono dei dati, ben documentati. C'è la fruizione da parte del comune di un bene che ha in uso da chissà quanto tempo. Ed ora, trattare sul diritto di gestione dei beni culturali o non, mi pare davvero un po' esasperante. Perciò invito il Governo ad una rivalutazione della materia sulla scorta delle osservazioni che sono state fatte; altrimenti, in che condizione ci troveremo con il Governo che esprime voto contrario? Non potremmo giungere alla votazione.

Mi pare che sarebbe assai ingeneroso dire al comune di Vibo Valentia, che già usufruisce del bene, che ha già formulato programmi, che lo Stato non trasferisce più il bene. Facendo questo mostriamo di ignorare le leggi sul decentramento di particolari attività demandate ai comuni. Questo mi pare

davvero esagerato. Pertanto, invito il Governo a riconsiderare la questione.

**SANTALCO**. Quanto espresso dal Governo è frutto della mentalità della Direzione generale del demanio. Bisognerebbe girare l'Italia per rendersi conto in quali condizioni è il patrimonio del demanio dello Stato. Vi sono edifici completamente abbandonati da tempo; il demanio non è in grado di provvedere alla custodia e al restauro. Allora, anzichè lasciarli nelle condizioni in cui sono, e permettere che poi divengano proprietà di gente più spregiudicata, che li utilizza senza che nessuno li ostacoli o intervenga, poichè manca il personale per agire in questo senso, tanto vale passarli in proprietà ai comuni o alle regioni. Non vedo a cosa serva la posizione — che poi non è nuova — della Direzione generale del demanio. La verità è che si vuole giustificare la presenza della Direzione generale del demanio, che non ha più ragione d'essere, all'interno del Ministero delle finanze.

Pertanto, condivido le posizioni dei colleghi che mi hanno preceduto, ed invito il Governo a rivedere la sua posizione in base a quanto è stato detto in questa sede.

**MORO**, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo con la proposta di una riconsiderazione della questione. Sono d'accordo anche che molti problemi nel settore demaniale appaiano di dubbia comprensione. L'interesse che è stato mostrato mi stimola a predisporre un programma di interventi in un settore nel quale già mi sto muovendo, ma dove c'è molto, anzi forse troppo da fare, sperando che la stessa sensibilità dimostri il Parlamento nei confronti di una Direzione generale che, pur avendo l'amministrazione di un patrimonio di valore inestimabile (come qui è stato giustamente detto), non ha nè il personale nè i mezzi per poter far fronte a tutta la serie di problemi che questo settore comporta, ivi compresa l'eliminazione di alcuni cosiddetti « rami secchi » ed il miglioramento e potenziamento del patrimonio di inestimabile valore.

Io non sono pregiudizialmente contrario a raccogliere molte delle osservazioni che so-

no qui state fatte in ordine al trasferimento di beni demaniali a enti locali che, meglio del demanio, potrebbero provvedere alla loro efficienza e alla loro sistemazione. Vorrei però far rilevare che esiste — l'ho avvertita anch'io — una certa pregiudizialità da parte della Direzione generale, ma forse è motivata dal fatto che, molto spesso, da parte del Tesoro si risponde negativamente alle richieste tendenti a poter assicurare un minimo di decoro e di efficienza. Posso anche essere d'accordo, quindi, che esiste una specie di preventiva resistenza alla cessione, in alcuni casi non giustificata.

Pertanto, io prendo l'impegno, sullo scorta di quanto è stato detto, di rivedere questo specifico problema, che può anche servire come problema « pilota », per la soluzione di altri problemi.

Per quanto riguarda poi il problema più generale della legge organica, concordo con le richieste avanzate, rendendomi conto che la cosiddetta legge delle « nozze riparatrici », cioè la modifica della legge Bucalossi, non è sufficiente a definire tutta la materia, anche se costituirebbe un notevole passo in avanti nel dare alcune certezze di comportamenti, sia a privati che, soprattutto, a enti pubblici, per tutte le costruzioni anteriori all'entrata in vigore della legge.

Assumo pertanto l'impegno di adoperarmi affinché sia presentato al più presto un provvedimento organico che riguardi l'intero territorio nazionale.

**BONAZZI**. Nella precedente legislatura la Commissione lavori pubblici aveva elaborato un testo riguardante il demanio marittimo utilizzato per diversi fini.

**MORO**, sottosegretario di Stato per le finanze. L'impegno delle parti politiche deve essere inteso ad una soluzione che tenga conto anche di singole situazioni che, per anni, hanno interessato l'opinione pubblica.

**RICCI**. Ricordo che alcuni anni fa il Ministero della difesa predispose un testo di legge nel quale si prevedeva la vendita di numerosi beni di sua proprietà, per i quali non aveva più alcun interesse. D'altra parte, i

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

beni abbandonati sono ora sovente di competenza del Ministero dei beni culturali. Occorre dunque anche approfondire la possibilità dell'eventuale trasferimento di taluni di questi beni ai comuni. La soluzione di un problema di questa portata qualificerebbe da sola un Governo. Il demanio avrà forse i torti che gli attribuisce il senatore Santalco, ma probabilmente l'unico vero « torto » è quello di tentare di difendere un patrimonio che non è in grado di curare favorendone la dismissione.

M O R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Parlamento deve allora dare agli enti locali i mezzi necessari.

R I C C I . I mezzi li daremo.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che proprio ieri ci è stato assegnato un disegno di legge, sollecitato dalle amministrazioni locali, concernente la permuta di immobili statali in uso ad amministrazioni governative. Sarà opportuno che la Commissione lo esamini, in sede deliberante, in termini brevi.

Se non si fanno osservazioni, per dar modo al Governo di approfondire le questioni inerenti al disegno di legge, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**« Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale » (901), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)**

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche l'esame di questo provvedimento è stato rinviato nella seduta del 20 maggio scorso dopo che io stesso ho svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E S A B B A T A . A mio avviso il disegno di legge relativo alla cessione al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne deve giungere rapidamente alla conclusione, in quanto è la sanzione legislativa di un'intesa raggiunta da vecchia data. Per cui il legislatore è in ritardo; si tratta di portare a compimento l'iter legislativo in corso.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come relatore, ritengo di non dover aggiungere altro.

M O R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge riguarda la sistemazione di una pendenza, e il Governo non ha alcun rilievo da fare.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la gratuita cessione in favore del comune di Roma, con vincolo permanente di destinazione a parco pubblico, dei seguenti immobili siti in Roma, assegnati allo Stato con atto di divisione con gli eredi Savoia per notaio Raffaello Napoleone di Roma in data 17 giugno 1957, n. 70317 di repertorio.

A) Tenuta « Monte Antenne », sulla via Salaria, della totale superficie di ettari 32.68.30, confinante a nord-est e ad ovest con proprietà del comune di Roma, a sud

6<sup>a</sup> COMMISSIONE44<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

con la porzione di Villa Savoia di proprietà del demanio dello Stato, iscritta: al nuovo catasto terreni alla partita 46375 intestata « demanio dello Stato » e partita speciale 1 per i fabbricati urbani, al foglio 525, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 99, al foglio 526, particelle 62, 63, al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 40226 intestata « demanio dello Stato », al foglio 525, principale 5, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, principale 9, 10, 11, 13, 17.

B) Parte della contigua area compresa nel parco di Villa Savoia, della totale superficie di ettari 32.80.26, confinante a nord con la tenuta Monte Antenne, a est con la via Salaria e con la residua parte del comprensorio assegnato agli eredi Savoia (zona delle Catacombe), con il medesimo citato atto Napoleone 17 giugno 1957, repertorio 70317, a sud e ad ovest con la residua parte del comprensorio assegnato agli eredi Savoia (zona delle cavalle madri), iscritta: al nuovo catasto terreni alla partita 46375 intestata « demanio dello Stato » e partita speciale 1 per i fabbricati urbani, foglio 532, particelle 16, 17, 18, alla partita 48559 intestata « demanio dello Stato », foglio 532, particelle 19, 20, foglio 533, particelle 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 32, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, foglio 543, particelle 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 53, 54, alla partita 30995 intestata « demanio dello Stato », foglio 533, particella 29, alla partita 1/45431, intestata « aree di enti urbani e promiscui », foglio 535, particelle 4, 12, 35, foglio 543, particelle 7, 24, 48; al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 40226 intestata « demanio dello Stato », foglio 533, principale 12, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, foglio 543, principale 7, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

**E approvato.**

Art. 2.

È autorizzata l'accettazione della cessione gratuita in favore dello Stato, da parte del comune di Roma, dell'area di ettari 2.44.10,

confinante a nord e ad est con la via di Ponte Salaria, a sud ovest con la porzione di Villa Savoia di proprietà del demanio dello Stato, iscritta al nuovo catasto terreni alla partita speciale 1, intestata « aree di enti urbani e promiscui », foglio 533, particelle 1, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

« **Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma** » (1018), d'iniziativa dei senatori Stammati ed altri  
(Seguito della discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma », d'iniziativa dei senatori Stammati ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 20 maggio scorso.

D E S A B B A T A . Relativamente alla questione dell'ex Forte Prenestino, c'è da tener conto — è bene ricordarlo — che si tratta di materia di natura sostanzialmente amministrativa. Il provvedimento, cioè, è di quelli che in dottrina si chiamano « legge impropria ». Non è politicamente corretto compiere un atto amministrativo, nel territorio di un comune, su una proprietà pubblica, senza ascoltare il comune stesso. Noi versiamo in una situazione di questo genere. Ho già prospettato la questione nella precedente seduta, sia pure con un punto interrogativo. Ho poi visto la documentazione allegata al disegno di legge: vi è soltanto una lettera della competente circoscrizione — lettera an-

teriore al 1975 — nella quale è semplicemente espressa la definizione di piano regolatore della zona in questione, senza alcuna indicazione sull'orientamento dell'Amministrazione. Nè, d'altronde, avrebbe potuto darla. La circoscrizione avrebbe potuto dare solo indicazioni sul suo orientamento che è, sì, importante, ma che non rappresenta quello del comune, cioè del soggetto interessato alle modifiche sia urbanistiche che patrimoniali.

Ci dovremmo ora anche chiedere se l'orientamento urbanistico è rimasto invariato, o se invece sono in corso ripensamenti e diverse decisioni. E poi non ci sono solo questioni urbanistiche ma anche questioni più genericamente patrimoniali. Mi sembra, pertanto, che non si possa dare corso all'esame del disegno di legge senza conoscere l'opinione del comune di Roma. Propongo, pertanto, che sia rinviata la discussione, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione*. Già nella passata legislatura ho avuto occasione di far presente che ci si muove nella logica del piano regolatore della città di Roma, che in un primo momento aveva previsto l'utilizzazione dell'intero compendio dell'ex Forte Prenestino come verde pubblico. Con un successivo provvedimento, assunto dal comune e quindi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, fu confermata l'utilizzazione a verde pubblico dell'ex Forte Prenestino, ad eccezione « della parte attualmente utilizzata quale centro assistenziale ed educativo dall'istituto salesiano San Giovanni Bosco ».

La destinazione, per quello che riguarda l'area occupata, va da N a M2. Quando questa destinazione è stata sottoposta al consiglio comunale, è stata approvata senza riserve. Ma vi è di più: nel 1977 il Ministero delle finanze ha perfezionato la cessione al comune di Roma di tutta l'area del Forte Prenestino, eccezion fatta per l'area occupata dal « Borgo ragazzi di Don Bosco ». In quell'occasione tutti gli interessati, compreso il comitato di quartiere, si sono dichiarati pienamente soddisfatti.

Aggiungo che il disegno di legge è un atto dovuto in quanto le cessioni per un importo

come quello in questione possono essere autorizzate solo con legge. Inoltre l'acquirente verserà un corrispettivo equivalente al prezzo corrente di mercato. Dall'offerta di più di un miliardo di lire dovrebbe essere sottratta solamente la somma corrispondente ai costi delle opere di miglioramento. Si tratta, dunque, di una volontà univocamente espressa dal comune e diventata legge nei confronti di tutti i cittadini.

Si tenga altresì conto dell'opera altamente meritoria svolta dalla Casa salesiana fin dal 1946.

Ritengo pertanto che la pregiudiziale avanzata dal Gruppo comunista potrebbe analogamente avanzarsi anche nei confronti di altri provvedimenti simili, mentre pare opportuno che essi vengano approvati.

**D E S A B B A T A**. Vorrei sentire il parere del Governo per sapere se il Governo sarebbe favorevole a portare avanti il provvedimento senza avere il parere del comune di Roma, dal momento che non tutte le opzioni fatte dal senatore Ricci rispondono a quest'invito. Il senatore Ricci, infatti, ha detto cose diverse. Io non credo che il consiglio comunale di Roma, nel momento in cui dovesse interessarsi della questione, non terrebbe conto delle destinazioni date di fatto a quel terreno, delle costruzioni fatte, delle attività realizzate. Io dico che non è possibile, per un compendio come quello in questione, agire senza il parere del comune di Roma. Io mi chiedo quando mai è stato adottato un provvedimento di questo tipo senza ascoltare il comune di Roma. Questo è il punto. Il senatore Ricci ci ha portato in qualche modo fuori strada perchè ha cantato un elogio, che si può anche condividere (io non conosco comunque molto profondamente la questione), però bisogna ascoltare il comune di Roma. Nè si può scambiare per parere del consiglio comunale il piano regolatore, che è altra cosa. Il piano regolatore dà delle indicazioni per salvaguardare quella destinazione. Le decisioni di carattere patrimoniale, legate anche al piano regolatore, e agli usi, anche privati, che possono essere pure contrattati, devono essere prese nella sede op-



6<sup>a</sup> COMMISSIONE44<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

portuna. Non c'è ostilità nei confronti del provvedimento.

**TRIGLIA**. C'è, eccome! Il piano regolatore è legge per tutti. Se il comune di Roma avesse avuto intenzione di escludere l'utilizzazione oggi attuata, sarebbe stato sufficiente che non la portasse in zona N e la mantenesse in zona M2 sul suo piano. Voi introducete un criterio di discrezionalità in base al quale le leggi che valgono per tutti — come il piano regolatore approvato — dovrebbero avere una lettura diversa a seconda dell'utilizzazione.

**DE SABBATA**. Non è affatto vero! Qui veramente si gioca con le carte false!

**TRIGLIA**. Il piano regolatore non è una cosa falsa!

**DE SABBATA**. Il piano regolatore è una cosa diversa. A parte il fatto che noi conosciamo quello del 1977 e non sappiamo a che punto è oggi. Io almeno non lo so, e voglio saperlo.

**TRIGLIA**. Quello in vigore è questo.

**DE SABBATA**. Ma chi ce lo dice? È una cosa detta verbalmente. Noi non sappiamo qual è il piano regolatore; d'altra parte, anche ammesso che il piano regolatore sia quello, non si tratta di un suolo destinato a uso privato. Il modo come lo si utilizza è interesse del comune di Roma; è un compendio di proprietà pubblica, che il piano regolatore intende destinare a uso privato. Il modo di utilizzarlo voluto dal comune è forse quello. Non ci sono pregiudiziali di merito contrarie a quell'utilizzazione. C'è solo la necessità che i poteri pubblici e il Parlamento, che deve essere rispettoso dell'autonomia comunale, sentano il comune. Non bisogna drammatizzare.

**TRIGLIA**. Secondo me state politicizzando la questione solo per l'uso al quale l'area è destinata. Io non intendo drammatizzare; io non ho sospetti, ho una certezza.

**DE SABBATA**. Si tratta di un principio di carattere costituzionale. Se si deve sentire il comune di Roma, si deve sentire: questo è il punto. Ed io questo chiedo. Il Presidente può farsi interprete della volontà espressa da un Gruppo di ascoltare il comune di Roma. Non è ammissibile trattare questioni come questa, che è di un certo rilievo, senza ascoltare il comune di Roma.

**SANTALCO**. A me dispiace che da parte dei colleghi comunisti sia stato posto questo problema: « suona male », ed i colleghi se ne rendono conto. Lo stesso collega De Sabbata se ne rende conto quando sostiene che non ci sono pregiudiziali di merito. Però chiede che il Presidente accerti almeno quale sia la volontà del comune di Roma. A me pare, però, che tale volontà sia stata chiaramente fatta presente dal collega Ricci, quando ha fatto la relazione. Non credo che il collega Ricci abbia portato carte false, perchè il relatore assume la responsabilità piena di quello che dice, e quello che dice è messo a verbale.

Vorrei dire poi al collega De Sabbata, che parla di principio di carattere costituzionale, che allora lo stesso problema si deve porre per Chioggia, perchè non basta dire nella relazione che esiste un orientamento comune fra le forze politiche e democratiche. Dobbiamo andare ad accertare anche in quel caso? Si tratta ugualmente di un'affermazione del presentatore del disegno di legge. Ma allora non si può andare avanti! Bisognerebbe interpellare, in casi del genere, anche il comune di Rocca Fiorita, che ha 428 abitanti, come si vuole interpellare il comune di Roma! Per quanto riguarda il comune di Roma, c'è già un pronunciamento del consiglio comunale che, in occasione dell'approvazione del piano regolatore, ha accettato le osservazioni fatte.

Evidentemente vi è una presa di posizione — e mi dispiace veramente, collega De Sabbata — perchè non mi pare che un discorso del genere possa essere introdotto. O il rilievo del collega De Sabbata vale per tutti i provvedimenti su analoga materia, o non vale per nessuno. Per questo io sono dell'avviso di procedere, anche perchè non è la

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

prima volta che esaminiamo questo disegno di legge, e sarebbe bene decidere. Chi è contrario, può votare in tal senso.

**B O N A Z Z I**. Questo provvedimento viene discusso sin dalla VI legislatura.

**S A N T A L C O**. A causa dell'ostruzionismo alla soluzione di questo problema!

**B O N A Z Z I**. La nostra parte — che ora il collega Santalco accusa di ostruzionismo — non ha mai avuto la maggioranza in questi ultimi otto o nove anni. Per l'esperienza che ho dei lavori parlamentari — e il collega Santalco ne ha più di me — quando un provvedimento si insabbia e naviga lentissimamente in un mare così calmo, vuol dire che qualcosa non convince la stessa maggioranza. Forse finalmente avete trovato una maggioranza che consente di compiere un'operazione che non avete potuto compiere in dieci anni, e non perchè noi siamo stati contrari. Non potevamo impedirla, così come non possiamo impedirla oggi. Vorrei però convincervi che non c'è da parte nostra alcuna pregiudiziale di merito.

Di questo tema, o di un tema simile, abbiamo parlato anche nella precedente legislatura, e vi fu un dibattito molto vivace. Allora riuscimmo quasi a convincervi che non c'erano pregiudiziali da parte nostra. Non ce ne sono neanche oggi. Voi ci chiedete perchè non abbiamo sollevato la stessa questione per il comune di Chioggia o per quello di Vibo Valentia; perchè in quei casi ci sembrava chiara la volontà dei comuni interessati. E, come ho già avuto modo di dire, il fatto che il provvedimento in esame abbia avuto un *iter* parlamentare così lungo, dimostra chiaramente che anche nel seno della maggioranza i pareri su di esso sono discordi.

**S A N T A L C O**. È una tesi che non possiamo accettare.

**B E O R C H I A**. Votiamo, e ciascuno si assumerà le sue responsabilità.

**B O N A Z Z I**. Comunque, avverso alla nostra istanza non può opporsi la previsione del piano regolatore. Il piano regolatore non basta, perchè qui si tratta della cessione della proprietà, cioè di un atto che trasferisce la disponibilità di un bene da un ente pubblico a un ente che, pur con tutti i suoi meriti, ha un carattere diverso.

Comunque, manteniamo la nostra sospensiva, precisando chiaramente che alla nostra richiesta non va attribuito alcun significato di avversione al provvedimento o all'ente beneficiario.

**R A S T R E L L I**. A me sembra che sia opportuno riguardare il tema sotto il profilo costituzionale. La tesi che il comune sia competente a porre una sorta di veto verrebbe ad introdurre nel principio di proprietà, costituzionalmente garantito, un elemento esterno. Quindi accettare di chiedere il parere al comune, il quale è soltanto competente a determinare la situazione urbanistica di una zona, già contemplata dal piano regolatore, costituirebbe uno stravolgimento del principio costituzionale. Pertanto ci dichiariamo contrari a chiedere il parere del comune di Roma. Contesto anche al Governo la dichiarazione che il comune dovrebbe conoscere questa situazione, perchè il fatto sarebbe comunque ininfluenza.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione*. Nel merito del disegno di legge non ho altro da aggiungere. Richiamo però l'attenzione sul fatto che la Commissione affari costituzionali, nell'esprimere parere favorevole, ha fatto le seguenti osservazioni: anzitutto che la stima del terreno da parte dell'UTEC sia operata con riferimento ai valori di mercato. Abbiamo avuto una comunicazione del Ministero delle finanze in cui si afferma che il prezzo indicato nel disegno di legge è l'ultimo in ordine di tempo aggiornato secondo la stima dell'ufficio tecnico erariale. La prima Commissione fa presente inoltre che il versamento del corrispettivo potrebbe essere eseguito in un arco di tempo assai limitato.

Nel disegno di legge è previsto in rate annuali; non so se la Commissione ritiene che dieci rate annuali costituiscano un tempo limitato o meno.

La Commissione fa presente infine l'opportunità che il terreno e i fabbricati compresi nell'alienanda area siano destinati in perpetuo ad attività educativa-assistenziale osservando tutte le prescrizioni. Mi pare che si parli di un periodo non inferiore a venti anni; si potrebbe, a mio avviso, allungarlo o definirlo diversamente.

Se la Commissione ritiene opportuno proporre modificazioni, possiamo valutarle.

**M O R O**, sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, ritengo che il comune di Roma, come ha affermato il senatore Ricci, sia già a conoscenza del provvedimento. Ho detto « ritengo », ma dovrei dire che riterrei gravissima mancanza da parte del comune di Roma il non saperlo.

**P R E S I D E N T E**. La proposta — che ha carattere di sospensiva — avanzata dal senatore De Sabbata tende ad un rinvio dell'esame del provvedimento, rinvio che dovrebbe consentire alla Presidenza della Commissione di chiedere il parere del comune di Roma in ordine a questo argomento. Non entro nel merito, perchè ho anch'io seri dubbi da un punto di vista personale circa il richiamo costituzionale che è stato fatto nel formulare la richiesta. Mentre ritengo che potrebbero esservi motivi di opportunità che la Commissione potesse conoscere il pensiero del comune in ordine alla destinazione, detto parere non potrebbe essere assolutamente vincolante, data la sovranità del Parlamento.

Comunque, metto ai voti la proposta del senatore De Sabbata di rinviare l'esame del disegno di legge.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula, in aggiornamento di quello provvisorio determinato in lire 880 milioni 600.000.

La vendita è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte dell'acquirente, anche degli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile da corrispondersi, per il periodo 18 luglio 1955-31 dicembre 1977, nella misura globale di lire 200 milioni e nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 e fino alla data di stipula del contratto di compravendita.

**È approvato.**

#### Art. 2.

I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci rate annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facoltà di anticipare una o più rate.

**È approvato.**

#### Art. 3.

L'area ed i fabbricati di cui al precedente articolo 1 dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dal momento della approvazione del contratto, ad attività edu-

6ª COMMISSIONE

44º RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

cative, assistenziali e religiose, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione che l'immobile potrà avere sia dall'attuale che dai futuri piani regolatori e loro eventuali modifiche.

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

**D E S A B B A T A .** Signor Presidente, ci dispiace di dover prendere atto della chiusura manifestata dalle forze della maggioranza, che impedisce al Gruppo comunista di esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Non vi è stata neanche la volontà di modificare il disegno di legge in modo da adeguarlo al contenuto del parere della 1ª Commissione.

Credo che non sia normale non interpellare il comune, per una questione che ha certamente un rilevante interesse sociale per l'amministrazione comunale. Le amministrazioni comunali sono state invece interpellate negli altri casi. Per quanto riguarda Vibo Valentia, è evidente che il Governo non può fare una proposta senza prima aver sentito la pubblica amministrazione acquirente. Per ciò che concerne Chioggia, non vi sono state difficoltà.

Per Roma lo si è voluto escludere: probabilmente l'amministrazione di Roma avrebbe potuto suggerire qualche modificazione oppure l'approvazione pura e semplice del disegno di legge.

Pertanto, il Gruppo comunista non può far altro che assumere un atteggiamento di astensione, lasciando la maggioranza responsabile di non aver voluto ricercare un consenso più ampio su una questione che è certamente rilevante per il comune di Roma.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

« **Autorizzazione di vendita al Comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo" » (1089), d'iniziativa dei senatori Angelin ed altri**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di vendita al Comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo" », d'iniziativa dei senatori Angelin ed altri.

Come la Commissione ricorda, nel corso della seduta del 20 maggio scorso l'esame del provvedimento è stato rinviato dopo la relazione del senatore Beorchia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**S E G A .** Quella di cui tratta il provvedimento è questione annosa che concerne una delle zone a più modesto tenore di vita della periferia di Chioggia, dove nel corso degli ultimi anni i cittadini hanno edificato numerose abitazioni. Il disegno di legge tende a ottenere il trasferimento della proprietà al comune, affinché esso possa realizzarvi le necessarie infrastrutture e le ceda agli interessati. Dopo la seduta del 20 maggio, il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento concernente il corrispettivo per la cessione. Tale corrispettivo, che nel testo originario è fissato in lire 500 al metro quadro, si propone in lire 4.500. Tale somma ci appare eccessiva.

**M O R O , sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo ha presentato l'emendamento in base a quanto già asserito dal relatore; esso però è da intendersi condizionato all'esigenza di apportare due modifiche. Anzitutto, occorre rettificare la consistenza del comprensorio, indicata nell'articolo 1 in ettari 15, 38 circa, mentre le partite dei fogli mappali indicano la superficie catastale in ettari 16.11.70; quindi modificare tale indicazione è dovuto. In secondo luogo, è indispensabile emendare l'articolo 2, alle lettere a) e b), per fissare un congruo

prezzo di vendita e per stabilire che l'importo degli indennizzi verrà determinato dall'ufficio tecnico erariale con una valutazione aggiornata dell'immobile. Anche la Commissione bilancio del Senato aveva espresso una indicazione in ordine alla verifica del prezzo. Tale verifica è stata effettuata in ragione di lire 4.500 per metro quadrato.

Il Governo, pertanto, presenta i due emendamenti, all'articolo 1 e all'articolo 2.

**R I C C I**. Poichè la cessione dell'ex Forte di Brondolo non è destinata ai privati, ma al comune di Chioggia, cioè all'ente locale che deve non solo provvedere con atti propri a regolarizzare la posizione dei costruttori, più o meno abusivi, ma anche ad attrezzare le aree non ancora occupate nell'ambito dell'intero compendio, fare riferimento, per la stima del prezzo per metro quadrato, ai prezzi correnti su mercato mi pare sia un atteggiamento eccessivamente fiscale. Tanto più che l'amministrazione finanziaria deve poi provvedere per proprio conto alle entrate necessarie, affinché il Tesoro possa trasferire ai comuni i fondi per le spese, anche per quelle di competenza dell'ente locale.

Sarebbe pertanto opportuno adottare un criterio equitativo per la fissazione del prezzo, fuori della logica del prezzo corrente o di mercato, in modo da consentire al comune di utilizzare quanto ha risparmiato rispetto al prezzo di mercato per attrezzare le aree. Il prezzo, a mio avviso, andrebbe quindi equamente rivisto; non dico che debba restare la cifra di 500 lire per metro quadrato, ma neanche si deve adottare quella di 4.500 lire. Il prezzo dovrebbe avere il significato di affermare il principio che la cessione non è a titolo gratuito, ma neanche al prezzo che si farebbe ad un privato cittadino, che potrebbe, acquisita l'area, compiere speculazioni di carattere edilizio.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**B E O R C H I A**, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti del Governo, soprattutto quello relativo alla modifica del

corrispettivo, accolgono l'invito formulato dalla Commissione bilancio. Pertanto, esprimo parere favorevole all'emendamento all'articolo 1 che è di natura tecnica ed anche alla proposta di modifica relativa all'articolo 2. Si tratta di una più equa determinazione del prezzo di cessione.

A questo punto però si pone l'esigenza di modificare la dilazione per il pagamento, in quanto la proposta originaria si basa su un prezzo inferiore. Si tratta, quindi, di organizzare diversamente il versamento, per il quale nel disegno di legge sono previste cinque rate annuali. Sono favorevole, quindi, signor Presidente, all'emendamento presentato dal senatore Sega tendente a permettere una rateizzazione decennale.

**M O R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene di riconfermare le valutazioni espresse con la presentazione dell'emendamento all'articolo 2, valutazioni che vengono dall'ufficio tecnico erariale, dichiarandosi disposto a una dilazione nei termini di pagamento piuttosto che a una riduzione del valore stimato.

Per quanto riguarda il prezzo pattuito e le stime, condivido quanto ha espresso il relatore.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato « ex Forte di Brondolo », di ettari 15,38 circa, sito nello stesso comune, contraddistinta in partita n. 2190/9460, ditta « Demanio dello Stato », foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

## Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo », di ettari 16.11.70, sito nello stesso comune, contraddistinta in catasto alla partita n. 2190/9460, ditta « Demanio dello Stato », foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:

a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato la somma di lire 500 per metro quadrato;

b) corrispondere alla stessa Amministrazione le indennità di occupazione delle aree dovute da chi le detiene alla data della stipula del contratto, con ogni accessorio;

c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;

d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

« a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in lire 4.500 per metro quadrato;

b) corrispondere alla stessa Amministrazione, nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per la occupazione delle aree e delle relative accessioni dovuti da chi le detiene alla suddetta data, con ogni accessorio ».

Il senatore Sega ha presentato un sub-emendamento tendente a sostituire, nell'emendamento presentato dal Governo, alla lettera a), le parole: « lire 4.500 » con le altre: « lire 3.000 ».

Il senatore Sega ha quindi presentato un altro sub-emendamento tendente ad aggiungere alla lettera b), in fine, le seguenti parole: « Dagli indennizzi saranno scomutate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo ».

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

**B E O R C H I A**, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal Governo, mentre devo dichiararmi contrario al sub-emendamento proposto dal senatore Sega alla lettera a).

**M O R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo si dichiara contrario al sub-emendamento presentato dal senatore Sega alla lettera a).

**S E G A**. La cifra di 500 lire al metro quadro prevista nel disegno di legge è senz'altro bassa e puramente simbolica. Ma è anche vero che quella di 4.500 lire, indicizzata, tenendo conto della situazione oggettiva e concreta del territorio di Brondolo, di questo comprensorio del comune di Chioggia, non può non essere ritenuta eccessiva, così come ha fatto notare anche il relatore. Il sub-emendamento da me presentato stabilisce la cifra di 3.000 lire, che mi pare corrisponda all'esigenza di mantenere il principio che l'area deve essere pagata e anche ad una esigenza, altrettanto rilevante, di carattere sociale.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento, presentato dal senatore Sega tendente a sostituire, alla lettera a) dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, le parole: « lire 4.500 » con le altre: « lire 3.000 ».

**Non è approvato.**

Passiamo all'altro sub-emendamento presentato dal senatore Sega alla lettera b).

**B E O R C H I A**, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole a questo sub-emendamento.

**M O R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, meto ai voti il sub-

emendamento presentato dal senatore Sega alla lettera b) dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle lettere a) e b) presentato dal Governo, quale risulta con il sub-emendamento aggiuntivo testè approvato.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 2.

Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:

a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in lire 4.500 per metro quadrato;

b) corrispondere alla stessa Amministrazione, nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree e delle relative accessioni dovuti da chi le detiene alla suddetta data, con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo;

c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;

d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare riservando a scr-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

vizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.

**È approvato.**

Art. 3.

I corrispettivi indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 2 devono essere versati in cinque rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.

A questo articolo il senatore Sega ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « cinque rate » con le altre: « dieci rate ».

**B E O R C H I A**, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Sega.

**M O R O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Sega.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Art. 4.

Il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.

Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

**« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (731)**  
(Discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione*. A differenza di quello che può sembrare dalla lettura del titolo, il disegno di legge in esame è molto semplice e riguarda materia non complessa. In base alla legge 29 maggio 1967, n. 371, i sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza sono trattati, oltre che dagli allievi dei corsi di Accademia, anche dai marescialli dei tre gradi che abbiano determinati requisiti prescritti dalla legge e che facciano richiesta per partecipare ad un apposito concorso per titoli ed esami. Nella realtà, l'ammissione a domanda dei marescialli non ha consentito neanche di coprire i posti messi a concorso, per cui il Ministero delle finanze, preoccupato di coprire l'organico della Guardia, con il disegno di legge in esame propone di estendere la facoltà di cui alla citata legge n. 371



del 1967, oltre che ai marescialli dei tre gradi, anche ai brigadieri in servizio permanente in possesso del medesimo titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi normali di Accademia che abbiano sette anni di anzianità nel grado.

Inoltre, poichè sia i marescialli che gli eventuali brigadieri si verrebbero a trovare in una posizione di grave disagio nei confronti dei sottotenenti che fanno parte del medesimo corso di applicazione e di cui a breve distanza di tempo sono destinati a diventare colleghi, col disegno di legge si propone anche di sdoppiare l'apposito corso in due periodi: il primo della durata di quattro mesi, il secondo di almeno cinque. Nel primo corso si procederebbe all'insegnamento delle materie giuridiche e militari di base; poi, sostenuto e superato l'esame, i frequentatori verrebbero nominati sottotenenti, partecipando quindi al secondo corso, esclusivamente applicativo, al termine del quale, se dichiarati idonei, verrebbero confermati nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo. È consentito ripetere una sola volta il corso applicativo e, nel caso non si superi l'esame anche la seconda volta, i sottotenenti cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo e vengono inclusi in quello degli ufficiali di complemento.

Con una norma transitoria si provvede a fare in modo che i marescialli che abbiano acquisito la qualifica di sottotenente in servizio permanente effettivo a seguito del corso di reclutamento previsto dalle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge seguano nella graduatoria i sottotenenti provenienti dall'Accademia nominati nello stesso anno in cui i marescialli hanno frequentato il corso, in modo che non ci sia uno scavalcamiento, da parte dei marescialli e dei brigadieri, dei sottufficiali che hanno frequentato regolarmente l'Accademia. Questo è lo scopo del disegno di legge, che non comporta nessun aumento di spesa nel bilancio del Ministero delle finanze e in quello della Guardia di finanza.

**PRESIDENTE.** Comunico che, non essendo pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, l'esame del disegno di legge non potrà essere portato a conclusione nel corso di questa seduta.

**GRANZOTTO.** In relazione alla mancanza del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, e visto che, in ogni caso, non si può procedere alla votazione, ritengo sia il caso di rinviare anche la discussione generale.

Nel contempo, pregherei il Governo di fornirci gli elementi per suffragare l'osservazione fatta circa la mancanza di aspiranti ai corsi. Per la verità, speravo che già nella relazione ci fossero forniti i dati necessari.

**PRESIDENTE.** Faccio presente che il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al disegno di legge un articolo del seguente tenore: « Gli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, di cui all'articolo 3, n. 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371, durante il corso di reclutamento, sono equiparati a tutti gli effetti al grado di finanziere ».

**COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, desidero rilevare che questo articolo è già sancito dal regolamento. Si tratta, pertanto, di un perfezionamento della materia sotto l'aspetto giuridico in quanto il regolamento è approvato con decreto del Ministro delle finanze e, nel nostro caso, si tratta di codificarlo anche nella normativa della legge.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Granzotto, mi premurerò di fornire tutti i dati necessari per consentire alla Commissione una maggiore conoscenza dell'argomento, al fine di avere un quadro esatto della situazione e dei motivi per cui è stato disposto il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« **Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza** » (1195), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge, sul quale la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

**R I C C I , relatore alla Commissione.** Con il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro delle finanze Reviglio e approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati senza alcuna discussione, si modifica la composizione della Commissione giudicatrice per il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore della banda e dei sottufficiali e militari appuntati che compongono il corpo musicale. Pertanto, per il posto di vicedirettore, la presidenza che doveva essere di un ufficiale generale viene invece limitata ad un colonnello della Guardia di finanza. Della Commissione facevano parte quattro « laici » (professori incaricati di materie musicali) e ciò rendeva difficile espletare i concorsi: si prevede ora di limitare la partecipazione ad un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, all'ufficiale direttore della banda come terzo elemento (già previsto) e ad un ufficiale di grado non superiore a capitano che non ha diritto a voto e funge da segretario della Commissione.

Per gli altri componenti della banda, che non siano nè il vicedirettore nè il direttore, viene ridotto il numero degli insegnanti esterni ad un professore di un Conservatorio di Stato o ad un maestro diplomato in strumentazione per banda.

Viene altresì stabilito che, per essere ammessi a partecipare ai concorsi per i posti disponibili nel corpo musicale, i titoli di stu-

dio possono essere — secondo il regolamento dei Conservatori di musica — anche il diploma di composizione, il diploma per strumentazione per banda, il diploma di canto corale, la licenza di compimento medio di composizione e la licenza di compimento inferiore di composizione (titoli di studio equivalenti ai fini della professionalità), anzichè essere limitati, come precedentemente stabilito, al diploma per strumentazione per banda. Tutto ciò per la ragione che esigere solamente quest'ultimo diploma rende difficile trovare gli elementi per le singole parti che compongono il corpo musicale (clarinetti, sassofoni e così via).

Ora, se si esamina nella vecchia legge la composizione della banda della Guardia di finanza, c'è da spaventarsi per il numero degli elementi. D'altra parte, però, corpi musicali come quelli dei carabinieri, delle guardie di finanza e della polizia danno prestigio alle istituzioni e sono noti in tutto il mondo per la perfezione delle loro esecuzioni.

Pertanto, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame al fine di semplificare la procedura di selezione dei componenti la banda della Guardia di finanza.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Ricci per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**G R A N Z O T T O .** Non mi pare che il provvedimento sia di grande importanza e credo, pertanto, che possiamo procedere alla votazione degli articoli anche se, ovviamente, esistono delle perplessità. Si possono certo incontrare difficoltà circa la disponibilità di questi maestri a partecipare alla Commissione, ma in questo modo tutto viene ristretto esclusivamente al corpo nel suo interno, mentre la norma vigente consente un aggancio nei confronti dell'esterno.

Come pure, esistono perplessità sulla codificazione di un determinato titolo di studio, anche se l'allargamento a titoli di studio diversi da quello previsto dalla legge del 1965 consente di andare alla ricerca di soggetti che possono presentare una validità professionale.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

Comunque, pur con queste perplessità, il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, è composta da:

a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

Le Commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:

1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;

3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto ».

**E approvato.**

**Art. 2.**

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« 2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:

a) diploma di composizione;

b) diploma per strumentazione per banda;

c) diploma di canto corale;

d) licenza di compimento medio di composizione;

e) licenza di compimento inferiore di composizione ».

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI